



REGIONE SICILIANA – COMUNE DI LUCCA SICULA

(Prov. Agrigento)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 19/2/2015

OGGETTO: Criticità della gestione del servizio idrico e fognante nel territorio comunale. Presa d'atto del parere pro-veritate redatto da consulente esterno dell'Amministrazione. Atto di indirizzo politico amministrativo preordinato alla gestione diretta del servizio idrico e fognario ad opera del Comune su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 1, lett. e) della Legge regionale n. 48/1991 che ha recepito nella Regione Siciliana l'art. 32 della Legge n. 142/1990. Atto di indirizzo politico amministrativo al Sindaco, Giunta e Responsabile e/o funzionari, secondo le rispettive competenze, in merito alla revoca della concessione d'uso degli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale a Girgenti Acque s.p.a. attuale concessionario del servizio idrico e fognante.

L'anno Duemilaquindici il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,

RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1.	MORTILLARO	Vincenzo	X	
2.	DI BENEDETTO	Giusi	X	
3.	OLIVERI	Giovanni		X
4.	BUFALO	Girolamo Domenico	X	
5.	DANNA	Pasquale	X	
6.	BONGIORNO	Salvatore		X
7.	PAGANO	Antonio Giuseppe	X	
8.	DANGELO	Rosaria		X
9.	DI GRADO	Lucia		X
10.	CABIBI	Calogero	X	
11.	DE VINCENZO	Carlo	X	
12.	CABIBI	Francesco	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri _____

presenti n. 8, assenti n. 4;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Mortillaro Vincenzo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

- Partecipa il Segretario Comunale: **Dott. Giuseppe Cunetto.**

- Nominati scrutatori i Signori: Bufalo G., De Vincenzo C. e Cabibi F.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/92,

il Sindaco: Puccio Giuseppe

gli Assessori: Lume F., Danna G. e Dazzo G.

Preliminarmente il Presidente dà lettura della seguente Proposta:

Vista la nota del Comune di Casteltermini del 10/2/2015 prot. n.2178, con la quale è stata assunta la decisione di convocare contestualmente i consigli comunali per giorno 19/2/2015 alle ore 18,00, per discutere e approvare la proposta di delibera sulla criticità della gestione del servizio idrico e fognante nel territorio comunale. Presa d'atto del parere pro-veritate redatto da consulente esterno dell'Amministrazione. Atto di indirizzo politico amministrativo preordinato alla gestione diretta del servizio idrico e fognario ad opera del Comune su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 1, lett. e) della Legge regionale n. 48/1991 che ha recepito nella Regione Siciliana l'art. 32 della Legge n. 142/1990. Atto di indirizzo politico amministrativo al Sindaco, Giunta e Responsabile e/o funzionari, secondo le rispettive competenze, in merito alla revoca della concessione d'uso degli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale a Girgenti Acque s.p.a. attuale concessionario del servizio idrico e fognante;

Per quanto sopra, invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta:

Premesso che in data 6 agosto 2002 è stato costituito ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999, il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato di Agrigento per la gestione del relativo servizio cui prende parte anche il Comune di Lucca Sicula;

Premesso che in data 27 novembre 2007 è stata stipulata tra il Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento e la Società Girgenti Acque S.p.A., individuata quale concessionaria del servizio a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

Premesso che il Comune di Lucca Sicula per effetto della sua partecipazione all'ente consortile è stato obbligato, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie, a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al soggetto gestore del servizio ed all'uopo ha provveduto alla consegna, giusti i verbali del 13.5.2008 e del 14.7.2010, alla società Girgenti Acque S.p.A. degli impianti demaniali;

Considerato che diversi comuni consorziati, segnatamente n. 16 su un totale di 43, non hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera di Girgenti Acque S.p.A.;

Considerato che l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nel Comune di Lucca Sicula i quali hanno dovuto pagare una tariffa il cui importo è artificiosamente lievitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si deve realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;

Considerato che con deliberazione di G.M. n. 47 del 02/10/2014 è stato autorizzato il Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente ad avviare ogni necessaria iniziativa, giudiziale e stragiudiziale, per porre fine all'anomala gestione del servizio idrico causativa di disfunzioni nella gestione del medesimo, nonché produttiva di gravi danni per gli utenti residenti nel comune, incaricando all'uopo l'Avvocato Salvatore Mazza, del Foro di Catania;

Considerato che l'Avv. Salvatore Mazza ha ritenuto di redigere preliminarmente parere pro-veritate, che si allega alla presente deliberazione consiliare per farne parte integrante e sostanziale, nel quale il

professionista, dopo un'ampia ricognizione dell'intero quadro normativo rilevante nella fattispecie, ha precisato:

1. Relativamente all'avvio della gestione del servizio pubblico

*“il Consorzio ATO, fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti al gestore concessionario del servizio non ne avrebbe dovuto consentire l'avvio per la decisiva considerazione in base alla quale **soltanto** qualora tutti i comuni avessero adempiuto al loro obbligo si sarebbe potuto- dar luogo alla gestione integrata del servizio.*

Né si dica che il Consorzio non avrebbe potuto remorare l'avvio del servizio tenuto conto che il concessionario aveva acquisito il titolo giuridico per esercitarlo. L'indicata notazione non ha rilievo alcuno, sia perché il concessionario non aveva acquisito il titolo ad esercitare comunque il servizio, ma soltanto quello integrato nell'ambito territoriale ottimale, sia perché il Consorzio avrebbe dovuto assumere tempestivamente tutte le necessarie iniziative al fine di dar corso al commissariamento dei comuni inadempienti, così come è stato fatto nella presente fattispecie, ma con grandissimo ritardo e senza alcun esito tenuto conto che il pur adottato decreto di commissariamento è rimasto ineseguito, così consentendo il perpetuarsi dell'inadempimento dei comuni.”

2. Relativamente all'esistenza del Consorzio:

“Invero, quell'ente consortile, a ben vedere, non ha mai operato per la realizzazione del suo fine istituzionale, né potrà realizzarlo in seguito.

Si è già riferito in precedenza che il Consorzio non avrebbe dovuto consentire l'avvio della gestione del servizio ad opera del concessionario fino a quando tutti i comuni consorziati non avessero consegnato i loro impianti, presupposto questo imprescindibile per realizzare nell'effettività il servizio idrico integrato nell'intero ambito territoriale ottimale.

Quel che più conta adesso osservare è che la finalità istituzionale dell'ente consortile non si potrà più realizzare.”

3. Relativamente alla norma Regionale introdotta dalla L.R. 2/2013:

“Al riguardo occorre richiamare l'art. 1 della L.R. n. 2/2013 la quale, conformemente alla disciplina statale, non soltanto ha disposto la soppressione degli ATO e la loro messa in liquidazione, ma, con atto avente forza di legge, al 6° comma, ha sostanzialmente sanato il pregresso contegno illegittimo dei comuni rimasti inadempienti all'obbligo di consegna degli impianti.

Invero, il richiamato 6° comma autorizza quei comuni alla gestione diretta del servizio pubblico.

E bene chiarire che la precitata disposizione nell'individuare la fattispecie della mancata consegna degli impianti non si preoccupa di indicarne le ragioni; pertanto, è palese che il legislatore regionale ha inteso far riferimento proprio a quei comuni che risultavano ancora inadempienti rispetto all'obbligo della consegna.

La plausibilità dell'indicata interpretazione è asseverata dalla circostanza in base alla quale nella Regione siciliana erano stati già da tempo costituiti i Consorzi ATO per la gestione integrata del servizio idrico e si era dato avvio alla relativa gestione.

Conseguentemente, l'unica plausibile ipotesi di mancata consegna degli impianti idrici da parte dei comuni non può che riguardare quella del rifiuto (illegittimo) della consegna.

Quanto precede dimostra che la gestione integrata del servizio de quo nel territorio della Provincia di Agrigento non si potrà più realizzare tenuto conto che in atto i comuni che si sono in passato rifiutati di consegnare i loro impianti idrici sono autorizzati ex lege a gestire direttamente il relativo servizio pubblico.

Tanto premesso, la circostanza che il comune referente faccia ancora parte del

Consorzio ATO, in atto peraltro in liquidazione, ad avviso dello scrivente, non impedisce al comune medesimo di determinarsi ad assumere la gestione diretta del servizio, come consentito ai comuni inadempienti anch'essi pure consorziati, tenuto conto che il modulo organizzativo prefigurato dalla L. R. n. 10/1999, cioè quello della gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, è irrimediabilmente compromesso.

Infine, non deve trascurarsi di considerare che il legislatore regionale, con la già richiamata L.R. n. 2/2013, non si è limitato soltanto a disporre l'estinzione dei Consorzi ATO idrici, ma ha già anticipato le linee guida della nuova disciplina della materia, prevedendo che essa dovrà essere rispettosa dell'esito del referendum dei 2011, così assicurando che la gestione della risorsa idrica ritorni in mano pubblica, prevedendo, altresì, sia la forma della gestione diretta ad opera di ogni singolo comune, sia quella consorziata, ma su base volontaria.

In conclusione, sulla scorta delle molteplici considerazioni svolte, la deliberazione di dar corso alla gestione diretta del servizio in questione sarebbe legittima."

4. Relativamente alla scelta di dar corso alla gestione diretta:

La precitata scelta di dar corso alla gestione diretta, che deve essere assicurata senza soluzioni di continuità, presuppone che il Comune rientri nella disponibilità degli impianti idrici e fognanti in atto affidati in concessione d'uso a Girgenti Acque SPA.

All'uopo l'A. comunale ben può procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Invero, tenuto conto che la consegna degli impianti idrici demaniali è stata effettuata dal comune referente al solo scopo di consentire la realizzazione del servizio idrico integrato, l'inadempimento dell'obbligo da parte di un rilevante numero di enti consorziati, in uno all'irrimediabile compromissione della gestione integrata, configura un mutamento della situazione di fatto che legittima la revoca della concessione d'uso.

Inoltre, la pacifica circostanza che ormai non si potrà far luogo alla gestione integrata nell'ambito territoriale ottimale, come prefigurato dal legislatore nazionale e regionale, consente pure di affermare che non è più corrispondente all'interesse pubblico l'attuale affidamento in concessione d'uso degli impianti idrici del comune, onde si giustifica l'atto di revoca.

All'uopo l'A. comunale ben può procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Invero, tenuto conto che la consegna degli impianti idrici demaniali è stata effettuata dal comune referente al solo scopo di consentire la realizzazione del servizio idrico integrato, l'inadempimento dell'obbligo da parte di un rilevante numero di enti consorziati, in uno all'irrimediabile compromissione della gestione integrata, configura un mutamento della situazione di fatto che legittima la revoca della concessione d'uso.

Considerato, quindi, che il professionista nel parere ha precisato, altresì, che affinché L'Amministrazione Comunale possa dare concreto avvio alla gestione diretta del servizio è necessario che rientri nella disponibilità degli impianti, appartenenti al demanio comunale, ma detenuti in concessione d'uso da Girgenti Acque S.p.A., attuale gestore del servizio idrico integrato, onde si prefigura la necessaria revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990, sussistendone, come chiarito nell'allegato parere, tutti i presupposti di legge;

Fatte proprie le considerazioni e le valutazioni espresse nel parere dall'Avv. Mazza come sopra riportate;

Ritenuto in particolare che nel territorio dell'ATO di Agrigento, a causa della mancata consegna degli impianti da parte di **16 comuni consorziati su un totale di 43** non si è mai dato avvio alla gestione integrata nell'intero ambito territoriale ottimale;

Che l'indicata finalità legislativamente prefigurata non si potrà ormai più realizzare tenuto conto della sopravvenienza normativa di cui all'art. 1 della L.R. n. 2/2013 a mente del quale non soltanto è stata disposta la **soppressione degli ATO idrici** in Sicilia, ma è stato, altresì, consentito ai comuni che non hanno mai consegnato gli impianti di continuare a gestire direttamente il servizio idrico e fognante e che le superiori circostanze in fatto e in diritto consentono, alle amministrazioni comunali ad effettuare la gestione diretta del servizio, tenuto conto che quella integrata non soltanto non si è mai realizzata, ma non potrà più esserlo per le sopravvenienze normative di cui alla Legge regionale n. 2/2013;

Ritenuto di condividere e far proprio integralmente il parere più volte evocato il quale fa parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto dell'assenza di interventi di natura amministrativa e/o di carattere normativo da parte della Regione Siciliana diretti a risolvere in maniera uniforme, equa, efficiente ed economica la questione attinente alla gestione dei servizi idrici in provincia di Agrigento che ha creato sperequazioni tra cittadini all'interno del medesimo originario ambito ottimale con palese violazione dei principi costituzionali;

Ritenuto altresì di richiedere al Commissario dell'ATO Idrico della Provincia di Agrigento di avviare apposita azione al fine di addivenire allo scioglimento del rapporto contrattuale in atto con la Società Girgenti Acque, per inadempienze contrattuali e irregolarità emerse nel corso della gestione e rassegnate in apposito esposto promosso dalla Camera del Lavoro di Sciacca a da altre Associazioni provinciali e condiviso da numerose Amministrazioni Comunali;

Per quanto sopra esposto,

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto;

Vista la legge regionale n.2/2013 e le la normativa richiamata in premessa;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante della presente;

1) Di **prendere atto** dell'assenza di interventi di natura amministrativa e/o di carattere normativo da parte della regione siciliana diretti a risolvere in maniera uniforme, equa, efficiente ed economica la questione attinente alla gestione dei servizi idrici in provincia di Agrigento, che peraltro ha determinato l'illegittimità del consorzio d'ambito;

2) Di **adottare** atto di indirizzo politico amministrativo che impegna ed autorizza il Sindaco, la Giunta e il Funzionario e/o Responsabile di P.O. competente a predisporre e porre in essere tutta la necessaria attività amministrativa funzionale a consentire la gestione diretta del servizio idrico e fognante su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. 2 della Legge regionale n. 48/1991 che ha recepito nella Regione Siciliana l'art. 32 della Legge n. 141/1990, ivi compresa la revoca in autotutela ex art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 nello scrupoloso rispetto di tutte le garanzie, comprese quelle partecipative, di cui alla L. n. 241/1990, per le ragioni indicate nel parere, così consentendo all'amministrazione comunale di riacquisire la disponibilità degli impianti idrici e fognanti affidati in concessione d'uso a Girgenti Acque S.p.A. e per la gestione diretta del servizio da parte del Comune;

3) Atteso il procrastinarsi di tale stato di fatto, **dare mandato** ai predetti organi di porre in essere tutti gli atti gestionali ulteriori e conseguenti per dare attuazione alla gestione diretta del servizio da parte dell'Amministrazione comunale;

4) Di **richiedere**, contestualmente, al Commissario dell'ATO Idrico della Provincia di Agrigento di avviare apposita azione al fine di addivenire allo scioglimento del rapporto contrattuale in atto con la Società Girgenti Acque, per inadempienze contrattuali e irregolarità emerse nel corso della gestione e rassegnate in apposito esposto promosso dalla Camera del Lavoro di Sciacca e da altre Associazioni provinciali, firmato da numerosi cittadini e condiviso da numerose Amministrazioni Comunali;

5) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione a Commissario dell'ATO idrico di Agrigento, a Girgenti Acque S.p.A., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Al Presidente della Regione Sicilia, Al Presidente dell'Assemblea Regionale Sicilia e al Signor Prefetto di Agrigento.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

(Geom. Giuseppe Puccio)

- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lett. I) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

(Geom. Giarratano Silvestre)



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91 del tenore che precede;

UDITI gli interventi;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

- **di approvare** la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Di Benedetto Giusi

f.to Mortillaro Vincenzo

f.to Cunetto Giuseppe

<p>PER COPIA CONFORME</p> <p>LUCCA SICULA, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 	<p>Publicata all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it</p> <p>il 23 FEB. 2015</p> <p>Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>n. <u>12</u> 2015 del registro delle pubblicazioni.</p> <p>LUCCA SICULA, li 23 FEB. 2015</p> <p>IL MESSO COMUNALE f.to G. Cabibi</p>
---	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, c.6);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
